



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N°40 – 13 DICEMBRE 2024

**Riunione del 04 Dicembre 2024**

**20.24.25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- Sig. **Raffaelli Rossano** in qualità di Presidente p.t. della S.S. SSD PUNTO SPORT Comuni Medicei
- S.S. **SSD PUNTO SPORT Comuni Medicei** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **Righetti Serino** in qualità di Presidente p.t. della S.S. VOLLEY VIACCIA ASD
- S-S- **VOLLEY VIACCIA ASD** in persona del Presidente p.t.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

**Composto da**

- **Avv. Massimo Rosi**      **Presidente**
- **Avv. Antonio Amato**    **Vice Presidente relatore estensore**
- **Avv. Andrea Varano**    **Componente**

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 23/2024-25 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. Raffaelli Rossano:** *"n.q. di Presidente pro-tempore della società SSD Punto Sport Comuni Medicei (cod. 10.047.0323), la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32 e 33 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line e degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver la società SSD Punto Sport Comuni Medicei (cod. 10.047.0323) eseguito mediante la procedura on line il trasferimento in prestito per la stagione sportiva 2024/25 dell'atleta minore, A. C., alla società Volley Viaccia A.S.D. (cod. 10.047.0241) senza che il titolare esercente la responsabilità genitoriale della predetta atleta abbia mai sottoscritto il Modulo L così come prescritto dalla normativa regolamentare vigente per la validità del trasferimento in prestito di atleti tra società sportive e come accertato dal Settore Tesseramento Fipav con il provvedimento di annullamento del trasferimento in prestito*



dell'atleta reso in data 9 ottobre 2024, come da atto delle conclusioni del 22 ottobre 2024 ritualmente notificato”;

- **SSD Punto Sport Comuni Medicei:** *“in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Raffaelli Rossano, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32 e 33 R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur. nonché della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line e degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver la società SSD Punto Sport Comuni Medicei (cod. 10.047.0323) eseguito mediante la procedura on line il trasferimento in prestito per la stagione sportiva 2024/25 dell'atleta minore, A. C. alla società Volley Viaccia A.S.D. (cod. 10.047.0241) senza che il titolare esercente la responsabilità genitoriale della predetta atleta abbia mai sottoscritto il Modulo L così come prescritto dalla normativa regolamentare vigente per la validità del trasferimento in prestito di atleti tra società sportive e come accertato dal Settore Tesseramento Fipav con il provvedimento di annullamento del trasferimento in prestito dell'atleta reso in data 9 ottobre 2024, come da atto delle conclusioni del 22 ottobre 2024 ritualmente notificato”;*

- **Sig. Righetti Serino:** *“n.q. di Presidente pro-tempore della società Volley Viaccia A.S.D. (cod. 10.047.0241), la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32 e 33 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line e degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver la società SSD Punto Sport Comuni Medicei (cod. 10.047.0323) eseguito mediante la procedura on line il trasferimento in prestito per la stagione sportiva 2024/25 dell'atleta minore, A. C. alla società Volley Viaccia A.S.D. (cod. 10.047.0241) senza che il titolare esercente la responsabilità genitoriale della predetta atleta abbia mai sottoscritto il Modulo L così come prescritto dalla normativa regolamentare vigente per la validità del trasferimento in prestito di atleti tra società sportive e come accertato dal Settore Tesseramento Fipav con il provvedimento di annullamento del trasferimento in prestito dell'atleta reso in data 9 ottobre 2024, come da atto delle conclusioni del 22 ottobre 2024 ritualmente notificato”;*

- **Volley Viaccia A.S.D.:** *“in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Righetti Serino, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32 e 33 R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur. nonché della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line e degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver la società SSD Punto Sport Comuni Medicei (cod. 10.047.0323)*



*eseguito mediante la procedura on line il trasferimento in prestito per la stagione sportiva 2024/25 dell'atleta minore, A. C. alla società Volley Viaccia A.S.D. (cod. 10.047.0241) senza che il titolare esercente la responsabilità genitoriale della predetta atleta abbia mai sottoscritto il Modulo L così come prescritto dalla normativa regolamentare vigente per la validità del trasferimento in prestito di atleti tra società sportive e come accertato dal Settore Tesseramento Fipav con il provvedimento di annullamento del trasferimento in prestito dell'atleta reso in data 9 ottobre 2024, come da atto delle conclusioni del 22 ottobre 2024 ritualmente notificato”;*

oooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 04 Dicembre 2024 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Alessandro Guarnaschelli, risultavano collegati per la società Volley Viaccia, il Presidente Sig. Serino Righetti ed il Vice Presidente Castellucci Marco. Nessuno risultava collegato per gli incolpati Raffaelli Rossano e SSD Punto Sport Comuni Medicei.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

#### IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati Righetti Serino e Volley Ciaccia ASD, ed in particolare con la proposta di sanzione della sospensione da ogni attività federale di mesi tre per il Presidente Serino Righetti e la multa di euro 300,00 (trecento//00) a carico della società. Udito il rappresentante della Procura Federale il quale confermava, inoltre, di aver dato parere favorevole ed il consenso alla proposta di patteggiamento presentata dalle parti Raffaelli Rossano e SSD Punto Sport Comuni Medicei depositata in atti.
- Preso atto delle spontanee dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Volley Ciaccia ASD Sig. Serino Righetti;

#### OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla notizia di illecito pervenuta alla Procura Federale Fipav dal Settore Tesseramento Fipav che, con provvedimento reso in data 9 ottobre 2024, accertava la irregolarità del trasferimento in prestito per la stagione sportiva 2024-25 dell'atleta



minore, A. C., eseguito dalla società SSD Punto Sport Comuni Medicei (cod. 10.047.0323) alla Volley Viaccia A.S.D. (cod. 10.047.0241) senza che il titolare esercente della responsabilità genitoriale della predetta atleta avesse mai sottoscritto il Modulo L relativo al prestito così come prescritto dalla normativa regolamentare vigente per la validità del trasferimento in prestito di atleti tra società sportive.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione della documentazione, veniva trasmessa, in data 22/10/2024, la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati.

All'esito, il sodalizio A.S.D. Volley Viaccia, a mezzo del suo Presidente, in data 25.10.2024, inoltrava memoria difensiva a mezzo della quale, pur non negando l'addebito contestato, invocava a propria difesa la assoluta buona fede nelle trattative che avevano determinato il trasferimento in prestito dell'atleta minore, allorché a fronte della iniziale e non contestata volontà dei genitori della stessa al trasferimento in oggetto, veniva successivamente da questi negato il consenso a causa di incomprensioni avute con il sodalizio di cedente il prestito. Precisava, inoltre, nella memoria, che a seguito dello svincolo successivamente ottenuto, l'atleta minore attualmente risultava tesserata con A.S.D. Volley Viaccia in ragione di modulo di tesseramento debitamente sottoscritto dai genitori dell'atleta.

La Procura Federale, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale, preliminarmente, per quanto attiene alla posizione del sodalizio SSD Punto Sport Comuni Medicei e del suo Presidente Sig. Raffaelli Rossano, preso atto della richiesta di patteggiamento e delle relative sanzioni così come contenute nella proposta di applicazione di sanzione condivisa ed accettata dalla Procurale Federale in data 03.12.2024 depositata, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, ritiene di dover dichiarare l'efficacia dell'accordo con l'applicazione delle sanzioni concordate come in dispositivo.

In merito alla posizione degli incolpati Righetti Serino e Volley Viaccia ASD, il Tribunale Federale, ritiene che le circostanze poste a fondamento del procedimento siano documentalmente provate e la condotta contestata sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.



È pacifico e non contestato, infatti, che il trasferimento in prestito, per la stagione sportiva 2024-25, dell'atleta minore A. C., sia stato accettato dalla Volley Viaccia A.S.D. senza che il titolare esercente della responsabilità genitoriale della predetta atleta avesse mai sottoscritto il Modulo L relativo al prestito, così come prescritto dalla normativa regolamentare vigente per la validità dello stesso.

Il Tribunale, in proposito, rileva come gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati, trovino fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento o accettano il trasferimento, il preventivo obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minori, sui relativi moduli, prima dell'inoltro o dell'accettazione in via telematica.

In tema di tesseramento *on line*, infatti, la sottoscrizione del relativo modulo da parte dell'atleta o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minorenni, deve essere raccolta preventivamente, a sua esclusiva cura ed onere, da parte del presidente del sodalizio che intende effettuare il tesseramento o accettare il trasferimento.

Il Tribunale, comunque, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerate, tuttavia, per quanto documentato ed emerso dagli atti del procedimento e dalle dichiarazioni rese, la iniziale volontà e consenso dell'atleta al tesseramento, peraltro successivamente ratificata, quale circostanza da valutare unitamente alle reiterate scuse ed al comportamento collaborativo tenuto dagli incolpati durante le fasi del presente procedimento. Tali circostanze, in presenza dell'accertata e incontestabile violazione delle suddette norme, possono solo giustificare l'adozione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale, così come vengono determinate in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del Sig. Raffaelli Rossano, in qualità di Presidente del sodalizio SSD Punto Sport Comuni Medicei, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 1 (uno);
- a carico del sodalizio SSD Punto Sport Comuni Medicei, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di Euro 100,00 (cento/00);
- a carico del Sig. Righetti Serino, in qualità di Presidente del sodalizio Volley Viaccia A.S.D., la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);



- a carico del sodalizio Volley Viaccia A.S.D., in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di Euro 200,00 (duecento/00);

Roma, 12 Dicembre 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 dicembre 2024